



NEWSLETTER

gennaio 2024



STUDIO VITTONÉ

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DEI CONTI

 Via Bogliette, 3/C - 10064 Pinerolo (TO)

 mailbox@studiovittone.com

 0121 795036

| | | |
|-----------|---|--------|
| 01 | Contribuenti forfettari - obbligo di fatturazione elettronica dal 2024 | PAG. 1 |
| 02 | Contribuenti forfettari - esonero certificazioni uniche dal 2024 | PAG. 2 |
| 03 | Operatori sanitari e fatturazione elettronica | PAG. 2 |
| 04 | Ritenute su provvigioni agenti assicurativi dal 01.04.2024 | PAG. 2 |
| 05 | Ritenuta su bonifici per ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico | PAG. 3 |
| 06 | Acconto IRPEF di novembre 2023 - proroga al 16.01.2024 | PAG. 3 |
| 07 | Obbligo di stipula di polizza per rischi catastrofali entro il 31.12.2024 | PAG. 4 |
| 08 | Locazioni brevi e turistiche - tassazione dal 2024 | PAG. 4 |
| 09 | Locazioni brevi e turistiche - obbligo CIN dal 2024 | PAG. 5 |
| 10 | Rivalutazione terreni e partecipazioni | PAG. 6 |
| 11 | IVIE e IVAFE - nuove aliquote dal 01.01.2024 | PAG. 6 |
| 12 | Titolare Effettivo - sospensione obbligo di comunicazione | PAG. 7 |
| 13 | Interessi legali: 2,5% dal 01.01.2024 | PAG. 7 |
| 14 | Elenco paesi c.d. "Black List" - Svizzera | PAG. 8 |

| | | |
|-----------|--|---------|
| 15 | Criptovalute e criptoattività - tassazione 2024 | PAG. 8 |
| 16 | Bonus barriere architettoniche - modifiche | PAG. 9 |
| 17 | Crediti INPS e INAIL - compensazione in F24 | PAG. 10 |
| 18 | IVA e ritenute d'acconto - modifica soglie minime dei versamenti | PAG. 10 |
| 19 | Sanatoria bonus ricerca e sviluppo - proroga al 30.07.2024 | PAG. 11 |
| 20 | Metalli preziosi - novità tassazione 2024 | PAG. 11 |
| 21 | Nuove aliquote IRPEF 2024 | PAG. 11 |
| 22 | Franchigia detrazioni per redditi oltre 50 mila euro | PAG. 12 |
| 23 | PEC europea dal 2024 | PAG. 12 |
| 24 | ISCRO (indennità per i professionisti iscritti alla gestione separata) | PAG. 13 |
| 25 | Concordato preventivo biennale | PAG. 13 |

01 Contribuenti forfettari - obbligo di fatturazione elettronica dal 2024

Come previsto dal decreto-legge n.36/2022, che ha attuato le "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutti i contribuenti in regime forfettario. In particolare, l'articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto prevede l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti c.d. "forfettari" e dispone che l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica venga abolito per i soggetti che:

- rientrano nel "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000€.

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente, pertanto, per tutti i contribuenti forfettari non ancora obbligati all'emissione di fatture elettroniche, diventerà fondamentale attivarsi per avere un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto dalla normativa) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI).

L'adempimento della fatturazione elettronica, infine, implica la conservazione digitale a norma delle fatture elettroniche e delle rispettive notifiche che deve essere completata, per l'anno d'imposta di riferimento, entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali del soggetto contribuente.

Ai sensi dell'art. 2220 del codice civile, secondo il principio generale di conservazione delle scritture contabili, tutte le fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente conservate per almeno 10 anni dalla data della loro ultima registrazione. Si osservi che la conservazione delle fatture elettroniche non coincide con una mera archiviazione informatica di file, bensì rappresenta una procedura tecnica volta a garantire l'immodificabilità del documento nel tempo.

Per le finalità previste dalla norma, ci sono diverse modalità di conservazione delle fatture elettroniche:

- aderire al servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la conservazione a norma delle fatture che transitano dal Sistema di Interscambio. Il servizio, accessibile dal portale "Fatture e Corrispettivi", è fruibile oltre che dal contribuente stesso, anche da terzi ufficialmente delegati secondo precise modalità previste dall'Agenzia delle Entrate. L'adesione a tale servizio di conservazione implica che, per tutti i documenti informatici transitati dal Sistema di Interscambio, anche soltanto su base volontaria, i relativi obblighi di conservazione a norma sono automaticamente rispettati, con efficacia sul piano non solo tributario, ma anche civilistico;
- demandare ad un ente terzo la conservazione delle fatture elettroniche, rivolgendosi a provider certificati. Tali provider possono supportare aziende e professionisti nella conservazione sostitutiva di fatture e, in generale, di tutte le altre tipologie documentali fiscalmente rilevanti, per cui la normativa vigente (art. 2215 bis c.c. e artt. 43 e 44 CAD) impone il medesimo obbligo di conservazione.

02 Contribuenti forfettari - esonero certificazioni uniche dal 2024

Il 19 dicembre 2023 il Governo ha approvato in via definitiva, tra gli altri decreti legislativi di prima attuazione della Riforma fiscale anche il c.d. "Decreto semplificazione degli adempimenti tributari".

Tra le novità del testo, vi è la modifica alla norma che regola la certificazione unica dei soggetti forfettari e dei soggetti in regime fiscale di vantaggio (c.d. "minimi"), in particolare a partire dal periodo d'imposta 2024 si procede all'eliminazione della Certificazione Unica relativa a tali soggetti.

03 Operatori sanitari e fatturazione elettronica

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. "Decreto Milleproroghe") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 ha confermato, anche per l'anno d'imposta 2024, il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

04 Ritenuta su provvigioni agenti assicurativi dal 01.04.2024

L'articolo 1 comma 89 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") prevede che a decorrere dal 1° aprile 2024 dovrà essere operata la ritenuta d'acconto, nella misura e alle condizioni definite dall'art. 25-bis del DPR 600/73, dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del Testo Unico del 22 dicembre 1986 n. 917 ("Testo Unico delle Imposte sui Redditi" o "TUIR") per il primo scaglione di reddito, ovvero nella misura del 23%, ed è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni sopra indicate.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.

05 Ritenuta su bonifici per ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico

L'articolo 1 comma 88 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") prevede che a decorrere dal 1° marzo 2024 la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta sui bonifici disposti dai contribuenti per ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico venga stabilita nella misura dell'11% (in precedenza era pari all'8%).

06 Acconto IRPEF di novembre 2023 - proroga al 16.01.2024

Una delle novità del DL 145/2023 (c.d. "Collegato"), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, contenente disposizioni collegate alla Legge di Bilancio 2024, è rappresentata dalla possibilità, per taluni soggetti, di posticipare e rateizzare il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2023.

Nello specifico, le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro, avranno tempo fino al 16 gennaio 2024 per versare la seconda rata degli acconti d'imposta dovuti in base alla dichiarazione dei redditi 2023 (riferita all'anno di imposta 2022) secondo due modalità alternative tra loro: unica soluzione o cinque rate di pari importo. Sulle rate successive alla prima, comunque scadenti il 16 di ogni mese, saranno inoltre dovuti gli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le imposte che possono fruire del posticipo e della rateazione sono:

- l'IRPEF;
- le imposte sostitutive dell'IRPEF, che riguardano ad esempio:
 - i contribuenti che adottano il regime di vantaggio (art. 27 commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/2011 e 1 commi 96 - 115 e 117 della Legge n. 244/2007);
 - i contribuenti che adottano il regime forfettario (art. 1 commi 54 - 89 della Legge n. 190/2014);
 - la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011);
 - l'IVIE (art. 19 commi 13-17 del D.L. n. 201/2011);
 - l'IVAFE (art. 19 commi 18-22 del D.L. n. 201/2011).

Si tratta, infatti, di tutti quei tributi che vengono liquidati attraverso la compilazione del modello Redditi PF.

Sono esclusi dalla rateazione i contributi previdenziali INPS dovuti alla gestione separata ed alla gestione artigiani e commercianti.

I soggetti interessati da tale disposizione sono le persone fisiche titolari di partita IVA (ivi compreso l'imprenditore titolare dell'impresa familiare o dell'impresa coniugale non gestita in

forma societaria) che nel corso del 2022 abbiano dichiarato ricavi o compensi sotto la soglia di 170 mila euro.

Da tale proroga sono invece escluse:

- le persone fisiche titolari di partita IVA, ma che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170 mila euro;
- le persone fisiche "non titolari" di partita IVA e i soci di società e associazioni "trasparenti" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche, quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.

07 Obbligo di stipula di polizza per rischi catastrofali entro il 31.12.2024

La nuova Legge di Bilancio 2024 prevede per le imprese italiane o estere con stabile organizzazione in Italia (escluse le imprese agricole) l'obbligo di stipula di polizza assicurativa contro i rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.

Tale obbligo previsto dall'articolo 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024"), se non rispettato, potrebbe compromettere l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La norma riguarda contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, causati direttamente da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni; restano quindi esclusi altri fenomeni catastrofali potenzialmente equivalenti, come eruzioni, uragani, mareggiate e, non ultime, le grandinate.

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

08 Locazioni brevi e turistiche - tassazione dal 2024

Gli effetti conseguenti le modifiche normative alla tassazione previste per le c.d. "locazioni brevi" stipulate da persone fisiche, ovvero per i redditi derivanti dagli affitti di immobili per durata inferiore ai 30 giorni, apportate dall'articolo 1 comma 63 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024"), prevedono che per ciascun periodo d'imposta:

- si possa applicare un'aliquota "ridotta" pari al 21% sui redditi derivanti dalla locazione di un solo immobile, individuato dal contribuente, che andrà indicato da quest'ultimo in sede di dichiarazione.
- si applichi l'aliquota standard pari al 26% in caso di locazioni di altri immobili diversi da quello sopra indicato.

Qualora il proprietario destini alla locazione breve un numero di immobili superiori a n. 4 unità nel periodo d'imposta, l'aliquota del 26% non è applicabile perché, in tal caso, si ricade

nell'esercizio d'impresa, che è incompatibile con la cedolare secca e con la definizione di locazione breve.

La normativa sulle locazioni brevi impone, inoltre, agli intermediari (ad es. Booking, AirBnB), ove gli stessi incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:

- operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario; versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997;
- operare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/1998. La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritenga sempre operata a titolo di acconto.

09 Locazioni brevi e turistiche - obbligo CIN dal 2024

Secondo quanto stabilito dall'articolo 13-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "Decreto Anticipi") convertito in legge con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15 dicembre 2023, n. 191, a partire dal 2024 è stato introdotto l'obbligo di attribuzione di un Codice Identificativo Nazionale (CIN) con funzione antielusione per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come individuate dalle norme regionali sul turismo.

L'obbligo di richiesta del CIN scatterà a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

Tale codice sarà assegnato dal Ministero del Turismo previa presentazione in via telematica di apposita istanza da parte del locatore, ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

In ogni caso tutte le unità immobiliari devono essere altresì dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili in prossimità degli accessi in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Il CIN andrà indicato in tutti gli annunci ed esposto presso le strutture in affitto.

Si segnala infine che a norma dell'art. 13-ter comma 8 del Decreto, chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma

imprenditoriale, anche ai sensi dell'art. 1 comma 595 della L. 178/2020 (ovvero nel caso in cui abbia destinato alla locazione breve più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta), è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), pena sanzione pecuniaria nella misura massima di 10 mila euro.

10 Rivalutazione terreni e partecipazioni

L'articolo 1 commi 52 e 53 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") conferma la proroga per l'anno 2024 della facoltà di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, edificabili e agricoli, posseduti alla data del 1° gennaio 2024 mediante versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota fissata nella misura del 16% e che dovrà essere calcolata sull'intero valore risultante (non solo sull'incremento di valore attribuito) da apposita perizia di stima redatta da parte di un professionista abilitato.

I soggetti beneficiari di tale opzione di affrancamento sono individuabili in:

- persone fisiche (non esercenti attività d'impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, occorrerà che entro il 30 giugno 2024 un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento (1° gennaio 2024) e che il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva in unica soluzione o, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le due successive gravate di interessi nella misura del 3% annui).

11 IVIE e IVAFE - nuove aliquote dal 01.01.2024

L'articolo 1 comma 91 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") eleva:

- l'aliquota ordinaria dell'IVIE dallo 0,76 per cento all'1,06 per cento;
- l'aliquota dell'IVAFA dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'IVIE è un'imposta, istituita e disciplinata dall'articolo 19, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi modificata dalla legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711 della legge n. 160 del 2019), sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, e posseduti da persone fisiche residenti in Italia, soggetti passivi dell'imposta e tenuti quindi al relativo versamento.

L'IVAFA è invece l'imposta sul valore di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti da persone fisiche residenti in Italia, soggetti passivi dell'imposta e tenuti quindi al relativo versamento.

La base imponibile dell'IVAFA è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, comma 18, del Decreto-Legge n. 201 del 2011).

L'IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 o del 4 per mille del valore dei prodotti finanziari, fatte salve le casistiche relative alla detenzione di conti correnti e di libretti di risparmio per i quali l'imposta è stabilita in misura fissa pari a 34,20 euro per le persone fisiche.

Va infine evidenziato come nell'ambito della disposizione riguardante l'aumento dell'aliquota IVAFE è espunta la Svizzera che, a partire dal periodo d'imposta 2024 non sarà più annoverata tra i paesi e territori di cui al D.M. 4 maggio 1999 (c.d. "Blacklist"). Pertanto, le attività finanziarie detenute in Svizzera resteranno soggette all'aliquota IVAFE dello 0,2%.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.

12 Titolare Effettivo - sospensione obbligo comunicazione

Il TAR del Lazio con ordinanza di venerdì 7 dicembre 2023 ha sospeso l'efficacia del Decreto direttoriale del 29 settembre 2023 ("Operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva") del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), del manuale operativo predisposto da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio italiane e dei relativi adempimenti collegati.

Tale ordinanza ha fatto seguito ad apposita istanza di sospensione presentata da alcuni ricorrenti ed accolta da giudici, con diretta conseguenza di sospensione del termine, inizialmente previsto per l'11 dicembre 2023, per le persone giuridiche private per comunicare al Registro delle imprese i dati e le informazioni in relazione ai titolari effettivi.

Come ricordato anche dal Manuale predisposto in merito da Unioncamere con le Camere di Commercio italiane, l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguardava, ad ogni modo, le società di persone (snc, sas), le imprese individuali, i professionisti e le associazioni non riconosciute.

Ad oggi, l'adempimento è quindi sospeso almeno fino alla data del 27 marzo 2024 in cui il TAR dovrà pronunciarsi in merito.

13 Interessi legali: 2,50% dal 01.01.2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) 29 novembre 2023, che ha stabilito il tasso d'interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2024, in misura pari al 2,50% in ragione d'anno. Si ricorda che il tasso di interesse legale per il 2023 era stato fissato allo 5,00%.

Il nuovo importo del 2,50% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto si riducono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento. Poiché il nuovo tasso del 2,50% vale dal 1°

gennaio 2024, in base al meccanismo del pro-rata temporis, si applicherà il tasso legale dello 0,50% per il 2015, dello 0,20% per il 2016, dello 0,10% per il 2017, dello 0,30% per il 2018, dello 0,80% per il 2019, dello 0,05% per il 2020, dello 0,01% per il 2021, dell'1,25% per il 2022, del 5,00% per il 2023 e del 2,50% per il 2024.

14 Elenco paesi c.d. "Black List" - Svizzera

In continuità con il processo di "normalizzazione" dei rapporti tra Italia e Svizzera, con il Decreto del 20 luglio 2023 del Mef, pubblicato il 28 luglio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale, è stata eliminata la Svizzera dall'elenco degli stati c.d. "black list" delle persone fisiche di cui al Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999 con decorrenza 1° gennaio 2024.

Tuttavia, per tutti i periodi d'imposta precedenti e quindi fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 12 della L. 83/2023, restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale, nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni.

L'eliminazione dalla black list italiana della Svizzera ha effetti diretti sul regime sanzionatorio, prescritto dall'articolo 5 del DL 167/90, applicabile per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW: dal 2024 non sarà più applicabile il raddoppio delle sanzioni (dal 6% al 30%), ma le sanzioni irrogate saranno quelle ordinarie (dal 3% al 15%).

Inoltre, a decorrere dal 2024, verrà meno l'applicazione delle seguenti presunzioni di carattere fiscale:

- la presunzione di cui all'articolo 12, D.L. 78/2009, secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute in stati o territori a regime fiscale agevolato si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione e, pertanto, sottoponibili a imposizione ai sensi della normativa tributaria nazionale;
- la presunzione legata al raddoppio in termini di accertamento per le sanzioni del quadro RW.

15 Criptovalute e cryptoattività - tassazione 2024

Con il continuo riformarsi del panorama finanziario attraverso le valute digitali, l'Italia ha preso misure per chiarire e regolamentare la tassazione delle attività crypto e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E/2023 datata 27 ottobre 2023 ha delineato nel dettaglio i cambiamenti, volti ad allineare le regolamentazioni fiscali con la natura in evoluzione delle cryptoattività, già previsti dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. "Legge di Bilancio 2023").

Con la Legge di Bilancio 2023 il Legislatore ha infatti colmato il vuoto normativo in materia di criptovalute introducendo, nell'articolo 67 del TUIR, la lettera c-sexies nella quale vengono incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, permuta, rimborso o detenzione delle cryptoattività, superiori a 2 mila euro in ciascun periodo d'imposta.

Superata tale soglia le casistiche fiscalmente rilevanti sono rappresentate da tutte le plusvalenze o proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso, intesa come:

- conversione delle cryptoattività in valuta avente corso legale (c.d. "crypto-flat");

- scambio di una criptovaluta con altra criptovaluta avente differenti caratteristiche e funzioni (c.d. scambi "crypto-crypto"). A tal proposito, si ricorda infatti che, come già previsto dalla normativa vigente nel precedente periodo d'imposta, le operazioni di permuta tra criptoattività aventi medesime caratteristiche e funzioni risultano essere fiscalmente irrilevanti.

Le suddette plusvalenze, come riportato anche dall'articolo 68 comma 9-bis del TUIR, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero dal valore normale delle criptoattività al momento della cessione e il costo (o valore) di acquisto.

È da segnalare che il costo (o valore) di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, che possono essere rappresentati:

- in caso di acquisto a titolo oneroso dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto;
- nel caso di acquisto per successione dal valore definito o, in mancanza, da quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione;
- nel caso di acquisto per donazione dal costo del donante.

Nella circostanza in cui mancassero gli elementi certi e precisi, il costo è considerato pari a zero. Per le persone fisiche le plusvalenze da criptoattività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.

Si ricorda che ai fini della tassazione, la soglia di 2 mila euro per ciascun periodo d'imposta, è da determinarsi quale somma algebrica di tutti i risultati positivi e negativi delle operazioni in crypto del periodo. Qualora tale conteggio comporti l'emergere di una plusvalenza superiore a 2 mila euro questa è tassata; nel caso di minusvalenza superiore a 2 mila euro sarà possibile riportarla negli anni successivi (non oltre il quarto) purché indicata in dichiarazione dei redditi.

16 Bonus barriere architettoniche - modifiche

L'articolo 3 del Decreto-Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (c.d. "Decreto Superbonus") ha previsto alcune modifiche relativamente al c.d. "bonus barriere architettoniche".

Si ricorda che tale agevolazione fiscale è riconosciuta esclusivamente per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e prevede una detrazione pari al 75% delle spese sostenute da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per l'eliminazione di ostacoli alla mobilità da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Il Decreto Superbonus del 29 dicembre 2023 prevede un ridimensionamento che esclude le spese per il rifacimento di bagni e la sostituzione degli infissi dai lavori per i quali è prevista la detrazione del 75%.

Per maggiore chiarezza, dal 1° gennaio 2024, quindi, nel bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche rientrano quindi esclusivamente i lavori relativi al rifacimento di:

- Scale
- Rampe
- Ascensori
- Servoscala
- Piattaforme elevatrici.

17

Crediti INPS e INAIL - compensazione in F24

L'articolo 1 comma 97 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") introduce un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

In particolare, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Per quanto riguarda invece la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL, la medesima può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.

18

IVA e ritenute d'acconto - modifica soglie minime dei versamenti

L'articolo 9 dello schema di Decreto Legislativo attuativo (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali") della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (c.d. "Riforma fiscale") modifica la soglia minima prevista per il rinvio dei versamenti considerati di ammontare poco significativo.

IVA

Per quanto riguarda l'IVA, a partire dal 2024, si potrà rimandare il versamento dell'IVA mensile (da gennaio a novembre) o trimestrale (dei primi tre trimestri solari) se l'importo non supererà i 100 euro (il precedente limite era di 25,82 euro). Entro il 16 dicembre bisognerà in ogni caso versare il debito delle liquidazioni periodiche inferiori a 100 euro.

RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Il Decreto attuativo prevede inoltre che a partire dal 2024 anche per le ritenute sui redditi di importo non elevato, ovvero inferiori a 100 euro, e relativi a rapporti di lavoro autonomo, commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, si possa effettuare il relativo versamento unitamente a quello del mese successivo.

In ogni caso, se il limite di 100 euro non viene superato, entro il 16 dicembre andrà effettuato il versamento.

19

Sanatoria bonus ricerca e sviluppo - proroga al 30.07.2024

L'articolo 5 del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "Decreto Fiscale") prevede un'altra proroga della sanatoria per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, vengono prorogati:

- il termine per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria al 30 luglio 2024;
- la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata al 16 dicembre 2024.

Il pagamento, qualora non effettuato in unica soluzione, potrà essere dilazionato in tre rate scadenti rispettivamente:

- il 16 dicembre 2024 (prima rata);
- il 16 dicembre 2025 (seconda rata);
- il 16 dicembre 2026 (terza rata).

20

Metalli preziosi - novità tassazione 2024

L'articolo 1 comma 92 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") ha previsto che i metalli preziosi (ad es. oro e argento), in mancanza di documentazione di acquisto, saranno tassati integralmente per il corrispettivo di vendita, con effetti peggiorativi rispetto al regime fiscale in precedenza vigente che prevedeva, per una tale casistica, la determinazione della plusvalenza in misura pari al 25% del corrispettivo.

21

Nuove aliquote IRPEF 2024

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 prevede per il solo anno 2024, nuovi scaglioni di reddito e aliquote, per il calcolo dell'IRPEF:

- 23% fino a 28 mila euro
- 35% oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro
- 43% oltre 50 mila euro.

22 Franchigia detrazioni per redditi oltre 50 mila euro

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone che per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50 mila euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, è diminuito di un importo pari a 260 euro:

- per gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
- per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- per i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

23 PEC europea dal 2024

La posta elettronica certificata (PEC) dovrà adeguarsi agli standard europei a partire dal 2024. Il processo di integrazione prevede che i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata in Italia effettuino le seguenti attività, tramite app o sito del proprio provider PEC:

- Riconoscimento dell'identità da svolgersi attraverso uno degli strumenti di identificazione elettronica riconosciuti dalla Commissione Europea, ovvero:
 - identità digitale SPID;
 - Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 - firma digitale anche remota;
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE 3.0);
 - Piattaforma DVO (*De Visu Online*) con operatore;
- Attivazione della verifica in 2 passaggi (2FA), volta a rafforzare il livello di sicurezza dell'account di posta attraverso un doppio controllo di accesso al servizio. Operativamente tale passaggio avverrà mediante l'invio di un codice su un dispositivo precedentemente verificato e secondo le modalità di ricezione scelta (alternative tra loro), ovvero:
 - Notifica *push* tramite app su dispositivo mobile;
 - Token OTP tramite app;
 - Token OTP via SMS.

Una volta effettuato il riconoscimento dell'identità e attivata la verifica in due passaggi, per consultare la casella PEC sarà necessario inserire la password e autorizzare l'accesso o con la conferma tramite notifica *push*, o con l'inserimento dell'OTP (*One Time Password*).

24 ISCRO (indennità per i professionisti iscritti alla gestione separata)

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") tra le altre novità prevede, dal 1° gennaio 2024, la stabilizzazione dell'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO) istituita in via sperimentale con la Legge n. 178/2020 (c.d. "Legge di Bilancio 2021") e rivolta ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Tale misura consiste in un contributo per coloro i quali abbiano avuto un'evidente riduzione del proprio reddito nell'anno rispetto ai precedenti.

La stabilizzazione dell'ISCRO prevede inoltre l'ampliamento dei requisiti di accesso come illustrati ai commi 142 e seguenti dell'articolo 1 della Legge di Bilancio.

In particolare, come stabilito dai commi 143 e 144, al fine di accedere a tale misura occorrerà:

- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12 mila.

L'indennità sarà pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda e spetterà a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda per sei mensilità, senza comportare accredito di contribuzione figurativa.

L'importo non potrà in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non potrà essere inferiore a € 250 mensili, annualmente rivalutati.

25 Concordato preventivo biennale

La Legge 9 agosto 2023, n. 111 (c.d. "Riforma fiscale"), introduce nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, ovvero una nuova forma facoltativa di prelievo fiscale, concordata e condivisa con l'Agenzia delle Entrate con validità per due periodi d'imposta.

Lo schema di Decreto Legislativo che renderà operative le disposizioni di legge, che è all'esame delle Camere, a cui dovrà comunque seguire l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, prevede una proposta biennale formulata dall'Agenzia delle Entrate contenente la determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e sulle attività produttive (IRAP) sulla base dei dati comunicati dal contribuente.

L'adesione al concordato preventivo biennale consentirà quindi ai titolari di partita IVA di stabilire in anticipo sulla base della proposta dell'Agenzia delle Entrate le imposte sui redditi (IRES, IRAP e IRPEF) dovute per gli anni 2024 e 2025.

In sostanza il contribuente calolerà e verserà le imposte non sulla base del reddito effettivamente conseguito, ma sul valore preventivamente concordato.

Non sono previste modifiche per quanto riguarda gli ordinari adempimenti in materia di contabilità, dichiarazioni dei redditi, di comunicazione dei dati mediante la presentazione dei

modelli ISA e dichiarazione IVA. In sostanza, sarà in ogni caso necessario adempiere entro le scadenze previste, con il solo accorgimento, nella dichiarazione dei redditi e IRAP, di impegnarsi a dichiarare le somme preventivamente concordate con il Fisco. In caso di maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non vi saranno effetti sul fronte di imposte e contributi da versare alle ordinarie scadenze.

Tuttavia, per la concessione di benefici o per la determinazione delle deduzioni e detrazioni, sia richiesto il possesso di requisiti reddituali, sarà necessario considerare il reddito effettivo anziché quello concordato. Allo stesso modo, il reddito effettivo avrà rilevanza per la determinazione dell'ISEE del contribuente aderente all'istituto.

I soggetti che potranno presentare domanda di concordato preventivo biennale sono i *"contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato"*, per i quali si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (anche "ISA"), e i contribuenti forfettari di cui alla Legge n. 190 del 2014.

I requisiti richiesti per poter beneficiare dell'istituto sono:

- un punteggio ISA pari almeno a 8;
- l'assenza di debiti derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati d'importo complessivamente pari o superiore a 5 mila euro.

Secondo quanto previsto dallo schema legislativo, un ulteriore vantaggio per i contribuenti che adotteranno il concordato preventivo biennale dovrebbe consistere, per i periodi di imposta coperti dal concordato, nella limitazione degli accertamenti alle situazioni in cui dall'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) emergano cause di decadenza.



Questo documento viene trasmesso da o per conto dello Studio Vittone.
Le informazioni contenute sono rivolte esclusivamente al destinatario.
È vietata qualsiasi revisione, utilizzo, divulgazione o distribuzione non autorizzata.